COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2025
COM(2025) 749 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

sul riesame della direttiva 2017/1564 "Marrakech" e del regolamento 2017/1563 "Marrakech"

{SWD(2025) 406 final}

I. INTRODUZIONE

Riconoscendo il grave impatto negativo dell'accesso limitato al materiale scritto in formato accessibile, detto anche "carestia di libri", sulla partecipazione delle persone con disabilità alla società e sul loro accesso all'istruzione, nel 2013 gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale hanno adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech")([1]).

Il trattato ha introdotto limitazioni ed eccezioni obbligatorie al diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, al fine di consentire la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di opere (in forma di testo, notazione e relative illustrazioni, con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi gli audiolibri) in copie in formato accessibile. Il trattato consente anche lo scambio transfrontaliero di tali copie([2]).

L'Unione europea ha firmato il trattato di Marrakech nel 2014([3]) e lo ha concluso nel febbraio 2018([4]). La direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa([5]) (di seguito "direttiva Marrakech") e il regolamento (UE) 2017/1563 relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa([6]) (di seguito "regolamento Marrakech") hanno apportato i necessari adeguamenti al diritto dell'UE a seguito dell'adesione dell'Unione europea al trattato di Marrakech dell'OMPI. La direttiva e il regolamento Marrakech mirano ad aumentare la disponibilità di copie di libri e di altro materiale stampato in formati accessibili a beneficio delle persone con difficoltà

([1]) Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è entrato in vigore nel settembre 2016.

([2]) https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html.

([3]) Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

([4]) Decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La ratifica ha avuto luogo nell'ottobre 2018.

([5]) Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1564.

([6]) Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32017R1563.

nella lettura di testi a stampa, nonché a migliorare la circolazione transfrontaliera di tali copie in formato accessibile. La direttiva Marrakech doveva essere recepita entro l'11 ottobre 2018. Il regolamento Marrakech si applica a decorrere dal 12 ottobre 2018.

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva Marrakech e l'articolo 7 del regolamento Marrakech prevedono che la Commissione proceda a una valutazione di tali strumenti entro l'11 ottobre 2023([7]) e presenti, se del caso, proposte di modifica. La valutazione mira ad analizzare in che misura la direttiva Marrakech e il regolamento Marrakech abbiano conseguito i loro obiettivi, in maniera efficace, efficiente e adatta alle esigenze dei beneficiari nonché coerente con le politiche e gli impegni internazionali dell'Unione europea e abbiano dimostrato di apportare un valore aggiunto dell'UE. In particolare la valutazione esamina il modo in cui questi due strumenti giuridici hanno influito sulla disponibilità di copie, in formato accessibile, di opere rientranti nel suo ambito di applicazione e hanno contribuito ad agevolare lo scambio transfrontaliero di tali copie.

Come prevede l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva Marrakech, la valutazione comprende specificamente la verifica dell'impatto dei sistemi di indennizzo vigenti in alcuni Stati membri sulla disponibilità di copie in formato accessibile e sul loro scambio transfrontaliero. La valutazione esamina inoltre il possibile impatto delle norme previste dalla direttiva Marrakech e dal regolamento Marrakech sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, nonché la loro pertinenza nel contesto di altri settori strategici connessi all'accessibilità delle opere pubblicate, in particolare l'atto europeo sull'accessibilità([8]).

Prima dell'adozione del trattato di Marrakech, la direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione([9]) accordava agli Stati membri la possibilità di disporre nelle rispettive legislazioni nazionali un'eccezione o limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo non avesse carattere commerciale, fosse collegato all'handicap, e si limitasse a quanto richiesto dal particolare handicap. Tutti gli Stati membri hanno fatto ricorso in qualche misura a tale opzione([10]). Poiché tuttavia la direttiva 2001/29

([7]) Si sono verificati ritardi nella pubblicazione della presente relazione a causa del tempo necessario a redigere la relazione di valutazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione parallelamente ad altre attività nel settore del diritto d'autore.

([8]) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882; l'atto europeo sull'accessibilità mira, tra l'altro, ad armonizzare i requisiti di accessibilità per i libri elettronici (e-book) immessi sul mercato dell'UE dopo il 28 giugno 2025.

([9]) Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

([10]) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE

stabilisce solo requisiti minimi, lasciando agli Stati membri il compito di definire le modalità dettagliate di applicazione dell'eccezione([11]), vi sono state divergenze in merito all'ambito di applicazione dell'eccezione([12]), che a loro volta hanno influito sullo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile([13]).

L'attuazione nel diritto dell'Unione del trattato di Marrakech ha portato a introdurre norme armonizzate a livello dell'UE che consentono alle persone non vedenti, alle persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, o alle persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, di realizzare copie di determinate opere e di altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa. I beneficiari e le persone che agiscono per loro conto possono pertanto realizzare copie di opere sotto forma di libri, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, in formato accessibile (come Braille, audio o stampa a grandi caratteri). La direttiva Marrakech prevede inoltre la possibilità che alcuni organismi agiscano per conto dei beneficiari. Tali organismi sono entità autorizzate, ossia organizzazioni pubbliche o private, in particolare biblioteche, istituti scolastici e altre organizzazioni senza scopo di lucro, che erogano servizi alle persone che presentano disabilità nella lettura di testi a stampa in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate possono realizzare una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui hanno legalmente accesso; possono comunicarla, renderla disponibile, distribuirla o darla in prestito a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata, senza scopo di lucro, perché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Le entità autorizzate hanno l'obbligo di stabilire prassi per impedire la diffusione non autorizzata di opere. La direttiva Marrakech contiene una disposizione che consente lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile nel mercato interno. Tale disposizione è integrata dal regolamento Marrakech, che consente scambi transfrontalieri con i paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech.

La direttiva Marrakech consente agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi di indennizzo per gli utilizzi consentiti a norma della direttiva da parte di entità autorizzate stabilite nel loro territorio. Finora vi sono sistemi di indennizzo in sei Stati membri([14]). Altri due Stati membri hanno introdotto la possibilità di un sistema di indennizzo in caso di

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, 2016/0278 (COD); COM(2016) 596 final, del 14.9.2016, pag. 6.

([11]) Relazione - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, Bruxelles, 97/0359 (COD), COM(97) 628 final del 10.12.1997, pag. 32.

([12]) "Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the 'InfoSoc Directive')", 2013, pag. 428, disponibile all'indirizzo https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9ebb5084-ea89-4b3e-bda2-33816f11425b.

([13]) Idem, pag. 437

([14]) Una panoramica degli Stati membri che hanno introdotto sistemi di indennizzo è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione e nello studio, pag. 43.

pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti, ma finora non si sono avvalsi di tale opzione([15]).

Il legislatore dell'UE ha deciso di non avvalersi della facoltà, prevista dal trattato di Marrakech, di circoscrivere le limitazioni o le eccezioni alle opere che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai beneficiari a condizioni di mercato ragionevoli. Si è ritenuto che imporre tale obbligo alle entità autorizzate nuocerebbe alla certezza giuridica, e quindi in ultima analisi influirebbe sulla disponibilità di opere per i beneficiari([16]). Gli Stati membri non sono autorizzati a introdurre requisiti supplementari per le entità autorizzate, quali ad esempio la previa verifica della disponibilità commerciale di opere in formato accessibile. Due Stati membri sembrano aver introdotto disposizioni che potrebbero portare le entità autorizzate a verificare la disponibilità commerciale, oppure determinare scarsa chiarezza al riguardo([17]). La Commissione approfondirà ulteriormente tali questioni.

Le entità autorizzate non sono soggette a una procedura di **autorizzazione** per gli utilizzi contemplati dal quadro. Tuttavia, come indicato in precedenza, tali entità devono limitarsi alle categorie specifiche di cui all'articolo 2, punto 4). Come chiarisce la direttiva Marrakech, i requisiti di autorizzazione e riconoscimento che gli Stati membri possono applicare alle entità autorizzate, ad esempio quelli connessi con la prestazione di servizi di natura generale ai beneficiari, non dovrebbero avere l'effetto di impedire alle entità autorizzate di procedere agli utilizzi previsti dalla direttiva stessa. In uno Stato membro([18]) l'attuazione della direttiva ha portato a eliminare l'obbligo, per le entità autorizzate, di registrarsi presso le autorità nazionali; in alcuni Stati membri([19]) invece le entità autorizzate devono notificare alle autorità nazionali il proprio status di entità autorizzata e i rispettivi dati di contatto([20]).

Le entità autorizzate sono incoraggiate a trasmettere volontariamente i propri dati di contatto ai rispettivi Stati membri di stabilimento, qualora effettuino scambi nel mercato interno oppure importino o esportino copie in formato accessibile a norma del regolamento Marrakech. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che le rende disponibili al pubblico ([21])

La direttiva non prevede requisiti specifici in materia di **monitoraggio**. La consultazione degli Stati membri non offre un quadro completo; risulta però che in alcuni Stati membri le entità autorizzate trasmettono relazioni periodiche all'autorità competente o sono soggette a controlli ad hoc. D'altra parte in uno Stato membro non erano disponibili informazioni

([15]) Studio, pag. 43.
([16]) Cfr. considerando 14, prima frase.
([17]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 14.
([18]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 15.
([19]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 15.
([20]) Non per tutti gli Stati membri erano disponibili informazioni su questo aspetto derivanti dalle attività di consultazione.
([21]) L'elenco è disponibile all'indirizzo https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/authorised-entities-context-directive-eu-20171564.

sull'attuazione delle norme di Marrakech, a causa della mancanza di informazioni su quali fossero le entità autorizzate operanti in tale paese([22]).

II. METODOLOGIA

La valutazione si avvale di uno studio di sostegno, avviato nell'aprile del 2023 e portato a termine nella primavera del 2024. I dati sono stati raccolti attraverso ricerche documentali, attività di consultazione con gli Stati membri (che sono tenuti a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva Marrakech) e con i portatori di interessi, attraverso una consultazione mirata e colloqui approfonditi condotti nel quadro dello studio di sostegno([23]). I punti di vista del pubblico sono pervenuti anche attraverso un invito a presentare contributi([24]).

Come prevedono la direttiva e il regolamento Marrakech, nel processo di valutazione si è tenuto conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane. In particolare le attività di consultazione (consultazione mirata, colloqui approfonditi) hanno coinvolto, oltre alle entità autorizzate, diverse organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. L'invito a partecipare alla consultazione mirata è stato esteso anche alle organizzazioni che rappresentano le persone anziane, ma solo una di esse ha risposto. Anche diverse organizzazioni che rappresentano persone con disabilità hanno comunicato i propri punti di vista nel contesto dell'invito a presentare contributi([25]). La consultazione mirata e l'invito a presentare contributi sono stati resi accessibili alle persone con disabilità.

III. EFFICACIA

Per giudicare l'efficacia dell'intervento, la valutazione ha verificato se la direttiva e il regolamento Marrakech abbiano migliorato la disponibilità di copie in formato accessibile all'interno dell'UE nonché i loro scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione e con i paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech. Ha inoltre considerato l'eventuale esistenza di fattori tali da influire sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi, nonché di conseguenze impreviste e indesiderate. Ha valutato infine l'impatto dei sistemi di indennizzo sulla disponibilità di copie in formato accessibile e sul relativo scambio transfrontaliero.

Dai dati quantitativi ricavati per la valutazione da un campione di entità autorizzate emerge che dal 2018 il numero di titoli in copie in formato accessibile, disponibili nelle collezioni di

([22]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 16.
([23]) La consultazione mirata si è svolta tra il 22 giugno e l'11 agosto 2023 https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/consultations/targeted-stakeholder-consultation-application-marrakesh-directive-and-regulation.
([24]) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13615-Diritto-dautore-dellUE-per-le-persone-non-vedenti-e-ipovedenti-valutazione-della-direttiva-e-del-regolamento-di-Marrakech_it
([25]) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13615-Diritto-dautore-dellUE-per-le-persone-non-vedenti-e-ipovedenti-valutazione-della-direttiva-e-del-regolamento-di-Marrakech_it.

tali istituzioni, è aumentato di oltre il 50 %. I dati non sono sufficienti per determinare in termini quantitativi in quale misura le norme armonizzate dalla direttiva Marrakech abbiano migliorato la produzione di copie in formato accessibile da parte delle entità autorizzate, rispetto a quanto sarebbe stato possibile ai sensi delle leggi nazionali adottate sulla base della direttiva InfoSoc 2001/29. Occorre inoltre considerare che, indipendentemente dal quadro in materia di diritto d'autore, è più probabile che le capacità di produzione delle entità autorizzate siano determinate dai vincoli di bilancio e dalle capacità tecnologiche. I dati qualitativi raccolti attraverso la consultazione mirata segnalano però che, secondo i portatori di interessi, il quadro di Marrakech ha avuto un impatto positivo sulla disponibilità di formati accessibili. Anche una ricerca accademica condotta nel 2022 ha evidenziato la percezione di una maggiore disponibilità di opere accessibili, ipotizzando che il quadro di Marrakech abbia agevolato in particolare la conversione del materiale stampato in formato Braille, esercitando però un impatto limitato sull'accesso ai libri digitali([26]).

Alcuni impatti quantitativi si possono inoltre considerare un effetto dell'armonizzazione dell'eccezione prevista dalla direttiva Marrakech. Nel periodo di riferimento il numero di utenti (beneficiari) registrati presso le entità autorizzate che hanno fornito i dati è aumentato del 39 % circa. Tale aumento si può collegare all'armonizzazione, prevista dalla direttiva Marrakech, delle categorie di beneficiari, che in alcuni Stati membri ha ampliato la gamma dei beneficiari rispetto a quanto precedentemente in vigore a livello nazionale. Come emerge ad esempio dalle risposte alla consultazione pubblica dell'UE del 2014([27]), non tutte le eccezioni esistenti a livello nazionale prima dell'adozione della direttiva e del regolamento Marrakech si estendevano alle disabilità di lettura, che ora invece rientrano nell'ambito di applicazione.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri, la ratifica da parte dell'UE del trattato di Marrakech ha reso possibile la cooperazione con le entità autorizzate in tutti gli Stati membri e le parti contraenti nei paesi terzi, anche agevolando l'accesso al Global Book Service ABC, che sostiene l'attuazione del trattato di Marrakech([28]).

Gli scambi transfrontalieri all'interno dell'UE e con i paesi terzi parti del trattato di Marrakech ammontavano in media al 16,3 % dei titoli complessivi detenuti nel 2023 dalle entità autorizzate che hanno fornito dati, rispetto al 12,7 % dei titoli provenienti dall'UE e da paesi terzi nel 2018. Nei paesi che hanno una lingua in comune si registra tendenzialmente un tasso più elevato di titoli importati, in quanto di solito gli utenti preferiscono leggere opere nella propria lingua. I libri in lingua straniera costituiscono una parte più modesta delle collezioni delle entità autorizzate, ma nella stragrande maggioranza dei casi provengono da scambi

([26]) Ferri, D. "The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled in the European Union: Reflecting on Its Implementation and Gauging Its Impact from a Disability Perspective", *IIC* 55, 89-109 (2024), disponibile all'indirizzo https://doi.org/10.1007/s40319-023-01410-y

([27]) "Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules", disponibile all'indirizzo https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/1684.

([28]) Catalogo online che consente alle entità autorizzate degli Stati ratificanti di scambiare libri in formati accessibili senza chiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti; cfr. https://www.accessiblebooksconsortium.org/.

transfrontalieri. I titoli importati provengono principalmente da altri Stati membri, ma le entità autorizzate importano anche titoli da paesi terzi parti del trattato di Marrakech. Nel 2023 queste importazioni hanno raggiunto una percentuale pari al 2,7 % del catalogo (in aumento rispetto al 2 % del 2018). Le entità autorizzate interpellate nel contesto dello studio riferiscono di importare di solito opere dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito e dal Canada([29]). In alcune specifiche entità autorizzate gli scambi possono assumere dimensioni notevoli: nel catalogo di un'entità autorizzata francese figura ad esempio un 15 % di titoli importati dalla Svizzera e dal Canada([30]); la stessa entità autorizzata ha dichiarato di aver esportato anche verso paesi terzi, in particolare il Canada([31]). Dai colloqui con le entità autorizzate emerge inoltre che gli scambi con i paesi dell'America latina e dell'Africa consistono in gran parte di esportazioni dall'UE([32]).

I dati qualitativi raccolti dal gruppo incaricato dello studio attraverso la consultazione mirata confermano la tesi secondo cui le norme armonizzate dell'UE influiscono sugli scambi transfrontalieri, in effetti le entità autorizzate e le autorità nazionali ritengono che le norme esercitino un impatto più rilevante sugli scambi transfrontalieri dell'UE e internazionali, piuttosto che sulla produzione. Queste constatazioni si possono collegare a quanto comunicato da alcune entità autorizzate, secondo cui, se da un lato alcuni Stati membri avevano concluso accordi di cooperazione prima dell'adozione della direttiva e del regolamento Marrakech per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile (in particolare nelle stesse aree linguistiche), dall'altro l'attuazione della direttiva e del regolamento Marrakech ha consentito ad alcuni di loro di effettuare per la prima volta tali scambi o di estenderli a un numero più ampio di paesi([33]).

Fattori che influiscono sulla produzione e sullo scambio di copie in formato accessibile

Sulla base delle risposte alla consultazione mirata fornite dalle entità autorizzate, i principali fattori che limitano la produzione di copie in formato accessibile dipendono dall'insufficienza di finanziamenti a favore delle istituzioni che producono i formati o alla carenza di altre risorse (risorse umane, know-how, tecnologia). Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, le entità autorizzate fruiscono soprattutto di finanziamenti pubblici o di una combinazione di finanziamenti pubblici e donazioni. In uno Stato membro l'entità autorizzata è finanziata principalmente attraverso il reddito lordo derivante dalla distribuzione delle lotterie.

Le entità autorizzate che operano nei mercati di dimensioni minori devono confrontarsi anche con i vincoli dovuti alla limitata capacità di produzione; si può peraltro osservare che in

([29]) Studio, pag. 76.
([30]) Studio, pag. 208.
([31]) Dal 2014 l'entità autorizzata ha esportato attraverso la piattaforma ABC 13 981titoli, il 63 % dei quali destinato a paesi terzi (prevalentemente il Canada).
([32]) Nel 2023 l'organizzazione spagnola ONCE ha esportato 421 copie in Argentina e Perù e 568 copie in Guatemala, Messico e Argentina (studio, pag. 212). Un'entità autorizzata francese ha dichiarato di aver esportato copie nei paesi africani consegnandole direttamente ai beneficiari di quei paesi, dato che le entità autorizzate nei paesi importatori non disponevano di infrastrutture digitali e fisiche (cfr. lo studio, pag. 67).
([33]) Studio, pag. 31.

questi Stati membri la ricchezza dei cataloghi delle entità autorizzate varia notevolmente (le entità autorizzate di Finlandia e Danimarca possiedono molti più titoli rispetto alle entità autorizzate di Croazia o Lituania).

Sia durante la consultazione mirata che in sede di invito a presentare contributi è stato segnalato anche il problema del livello di informazione dei beneficiari (persone con disabilità) sul luogo e sul modo in cui reperire copie in formato accessibile. Da una ricerca pubblicata nel 2023 è emerso inoltre che non sempre i beneficiari e i rappresentanti delle organizzazioni di persone con disabilità erano a conoscenza dei potenziali benefici derivanti dal quadro di Marrakech([34]). Secondo l'articolo è possibile che le persone non vedenti siano maggiormente informate in merito al trattato di Marrakech rispetto alle persone che soffrono di una disabilità visiva; ciò potrebbe dipendere dai differenti metodi utilizzati per accedere alle opere (ad esempio il ricorso a eccezioni al diritto d'autore per produrre copie in Braille per le persone non vedenti, rispetto all'uso di dispositivi di ingrandimento per le persone che soffrono di una disabilità visiva)([35])

Alcune entità autorizzate hanno inoltre segnalato quanto sia importante per i beneficiari accedere a tecnologie che consentano loro di utilizzare formati digitali accessibili, punto su cui si registrano ancora ritardi; hanno sottolineato altresì l'importanza di soddisfare le varie esigenze dei beneficiari, ad esempio collaborando con le reti di biblioteche per fornire copie fisiche ai beneficiari attraverso la biblioteca locale.

Sebbene nel periodo di riferimento sia aumentato il numero di beneficiari e di copie di opere in formato accessibile, tali istituzioni considerano pertanto un ostacolo alla fornitura di un maggior numero di copie accessibili alcuni fattori non direttamente connessi alle norme di Marrakech, in particolare la disponibilità di risorse delle entità autorizzate.

Impatto dei sistemi di indennizzo

Sei Stati membri hanno introdotto sistemi di indennizzo che peraltro differiscono tra loro: in quattro Stati membri i sistemi di indennizzo sono limitati a determinati settori (istruzione), a determinati formati (ad esempio audiolibri) o a determinate modalità di trasmissione (ad esempio download), mentre in due Stati membri il sistema di indennizzo non contiene tali differenziazioni e si applica pertanto agli utilizzi da parte di entità autorizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Marrakech.

Lo studio ha confrontato l'aumento, nel periodo di riferimento, del volume dei cataloghi di cinque entità autorizzate presenti in quattro Stati membri dotati di sistemi di indennizzo e di 19 entità autorizzate in 12 Stati membri privi di sistemi di indennizzo. I dati indicano che il

([34]) Ferri, Delia e Rossello, Giulia (2023), "The Role of the Marrakesh Treaty in Supporting Access to Printed Material for People Who Are Blind or Visually Impaired: A Critical Discussion of the Results of an Empirical study Conducted in Six European Countries", *Disabilities*, 3 (2), pag. 162.

([35]) Ferri, Delia e Rossello, Giulia (2023), "The Role of the Marrakesh Treaty in Supporting Access to Printed Material for People Who Are Blind or Visually Impaired: A Critical Discussion of the Results of an Empirical study Conducted in Six European Countries", *Disabilities*, 3 (2), pag. 162.

volume complessivo dei titoli nelle 19 entità autorizzate è aumentato in misura maggiore rispetto alle cinque entità autorizzate degli Stati membri dotati di sistemi di indennizzo; è tuttavia necessario trattare i dati con cautela. Come si illustra nello studio, i dati – molto limitati e quindi forse non rappresentativi – non consentono di instaurare una correlazione tra l'assenza di sistemi di indennizzo e l'incremento del volume di copie in formati accessibili. Infatti altri elementi possono spiegare il differente tasso di incremento dei cataloghi di copie in formato accessibile; è possibile ad esempio che le entità autorizzate degli Stati membri che hanno introdotto sistemi di indennizzo siano già provviste di un'ampia collezione di titoli, e altre entità autorizzate abbiano iniziato a costituire la propria collezione nel periodo di riferimento. Ad esempio, come si è già accennato, Finlandia e Danimarca (dove vige un sistema di indennizzo) possiedono un numero di titoli notevolmente superiore a quello delle entità autorizzate in Croazia o Lituania, dove non si applica alcun sistema di indennizzo([36]). Nel complesso la mancanza di dati contestuali non consente di trarre conclusioni in merito all'impatto di tale confronto.

Nelle risposte all'invito a presentare contributi, tra i gruppi consultati i portatori di interessi hanno espresso pareri divergenti. I titolari dei diritti sottolineano che i sistemi di indennizzo, indispensabili per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, dovrebbero riflettere con precisione la portata e le modalità di utilizzo del formato accessibile([37]); i rappresentanti dei beneficiari, da parte loro, sostengono l'opportunità di eliminare i sistemi di indennizzo([38]), e indicano in particolare che tali sistemi creano ostacoli e che le entità autorizzate, operanti senza scopo di lucro, non dovrebbero pagare per un lavoro che spetterebbe agli editori stessi. Due rispondenti che rappresentano i beneficiari ritengono che i sistemi di indennizzo, benché espressamente consentiti dal trattato di Marrakech, siano contrari allo spirito del trattato stesso. Il trattato di Marrakech consente alle parti contraenti di decidere se concedere un compenso ai titolari dei diritti per gli utilizzi nell'ambito dell'eccezione al diritto d'autore introdotta dal trattato di Marrakech, ma il diritto dell'UE concede agli Stati membri una limitata possibilità di prevedere tali sistemi.

In particolare i sistemi di indennizzo possono applicarsi soltanto alle entità autorizzate e non dovrebbero imporre pagamenti ai beneficiari (cfr. considerando 14). Di per sé l'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva Marrakech, concessa dal legislatore dell'UE agli Stati membri, è coerente con il trattato.

Anche la percezione dell'impatto dei sistemi di indennizzo sembra variare a seconda della concezione e del finanziamento del sistema nello specifico Stato membro. Le entità autorizzate degli Stati membri in cui il livello di finanziamento statale copre anche

([36]) 69 021 titoli in Finlandia e 84 000 in Danimarca; 7 727 in Croazia e 15 433 in Lituania (cfr. lo studio, pag. 215).

([37]) Cfr. le risposte all'invito a presentare contributi, inviate ad esempio da Consiglio degli scrittori europei, FEP e ALIS, disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13615-Diritto-dautore-dellUE-per-le-persone-non-vedenti-e-ipovedenti-valutazione-della-direttiva-e-del-regolamento-di-Marrakech_it.

([38]) Cfr. le risposte all'invito a presentare contributi, disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13615-Diritto-dautore-dellUE-per-le-persone-non-vedenti-e-ipovedenti-valutazione-della-direttiva-e-del-regolamento-di-Marrakech_it.

l'indennizzo dovuto, e in cui il sistema di indennizzo è limitato a determinati tipi di utilizzi od opere, sembrano più propense a ritenere che il sistema di indennizzo non influisca (o influisca in misura più limitata) sulla produzione di copie in formato accessibile. In altri Stati membri dotati di sistemi di indennizzo, anche se l'indennizzo complessivo versato annualmente è modesto i portatori di interessi possono giudicarne cospicuo l'impatto, qualora il bilancio non sia considerato sufficientemente elevato (soprattutto se le entità autorizzate si basano su donazioni per il proprio finanziamento).

È inoltre difficile quantificare o stabilire la correlazione tra i sistemi di indennizzo e gli scambi transfrontalieri, soprattutto perché gli scambi tra Stati membri e con paesi terzi sono influenzati da vari fattori, legati in particolare alla condivisione di una lingua comune, nonché in alcuni casi all'utilizzo della tecnologia (interoperabilità di formati e metadati)([39]). Sebbene non siano disponibili dati quantitativi per determinare i possibili effetti, alcuni portatori di interessi sostengono che le entità autorizzate partecipano in misura più ridotta agli scambi transfrontalieri, in particolare a causa delle incertezze concernenti l'applicazione alla diffusione transfrontaliera e della difficoltà di calcolare l'indennizzo per le esportazioni; tali fattori potrebbero scoraggiarli dall'impegnarsi in tali scambi. Queste preoccupazioni circa l'impatto dei sistemi di indennizzo sugli scambi transfrontalieri fra Stati membri sembrano riguardare soprattutto determinati paesi e potrebbero dipendere dalla concezione e dall'applicazione pratica dei sistemi di indennizzo, oltre che dall'eventuale incertezza che potrebbe derivarne. In tale contesto è importante tener presente che i sistemi di indennizzo dovrebbero applicarsi soltanto agli utilizzi da parte delle entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato membro che prevede tale sistema, senza imporre pagamenti alle entità autorizzate stabilite in altri Stati membri o in paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech.

Possibili conseguenze indesiderate - impatto potenziale sul mercato commerciale

Il problema delle possibili conseguenze del quadro di Marrakech sul mercato commerciale ha portato a introdurre la specifica disposizione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva Marrakech. In base a tale disposizione uno Stato membro può informare la Commissione qualora abbia validi motivi per ritenere che l'attuazione della direttiva abbia avuto un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione è tenuta a prendere in considerazione detti elementi di prova al momento di elaborare la relazione di valutazione.

Al momento della stesura della presente relazione, nessuno Stato membro ha presentato alla Commissione elementi di prova in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva Marrakech.

([39]) Studio, pag. 76.

Neppure i dati raccolti nella fase di preparazione della valutazione hanno permesso di individuare tali elementi di prova. Dallo studio è emersa la mancanza di dati completi sul mercato delle pubblicazioni accessibili([40]).

Nel corso della consultazione mirata la maggior parte dei portatori di interessi consultati non ha indicato un impatto negativo delle norme di Marrakech sugli incentivi alla produzione commerciale. Un portatore di interessi ha segnalato un impatto positivo indiretto del quadro di Marrakech sul mercato delle pubblicazioni in quanto ritiene che il quadro abbia migliorato il coordinamento e intensificato gli scambi tra editori ed entità autorizzate([41]).

Sulla base delle informazioni disponibili non si può concludere che il quadro di Marrakech abbia un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere in formato accessibile. Pertanto i dati attuali non giustificano una revisione dell'attuale approccio relativo al controllo della disponibilità commerciale delle opere in formato accessibile.

Impatto potenziale su obiettivi sociali più ampi

Vari portatori di interessi hanno segnalato impatti positivi del quadro di Marrakech su settori quali l'inclusione sociale e l'uguaglianza in generale([42]), lo sviluppo di opportunità di apprendimento per minori e adulti([43]), nonché il lavoro, la cultura e la partecipazione della comunità([44]). Sulla base dei dati disponibili per la valutazione è peraltro difficile determinare in che misura il quadro di Marrakech possa aver esercitato un impatto su questi obiettivi sociali più ampi. I portatori di interessi hanno indicato anche persistenti difficoltà che vanno oltre il quadro di Marrakech e potrebbero influire su questi obiettivi: per esempio l'insufficiente disponibilità di libri di testo in formati accessibili, l'insufficiente accessibilità di piattaforme di apprendimento digitali, nonché la necessità di impartire una formazione adeguata a insegnanti e bibliotecari([45]).

Lo scambio transfrontaliero agevolato dal quadro di Marrakech consente di inviare opere in formati accessibili agli emigranti in altri Stati membri o di soddisfare le esigenze delle popolazioni minoritarie o dei rifugiati, importando opere provenienti da paesi che

([40]) Studio, pag. 67.
([41]) Risposta all'invito a presentare contributi da parte del Consiglio degli scrittori europei, disponibile all'indirizzo Normativa UE in materia di diritto d'autore per le persone non vedenti e con disabilità visive – valutazione della direttiva e del regolamento Marrakech (europa.eu).
([42]) Risposte all'invito a presentare contributi da parte di un cittadino dell'UE e di Nota, 2023, disponibili all'indirizzo Normativa UE in materia di diritto d'autore per le persone non vedenti e con disabilità visive – valutazione della direttiva e del regolamento Marrakech (europa.eu).
([43]) Risposta all'invito a presentare contributi da parte di Nota, 2023; disponibile all'indirizzo Normativa UE in materia di diritto d'autore per le persone non vedenti e con disabilità visive – valutazione della direttiva e del regolamento Marrakech (europa.eu); colloqui del gruppo incaricato dello studio con l'Unione europea dei ciechi ed Eureka Leuven, 2023.
([44]) Risposta all'invito a presentare contributi da parte di Nota, 2023, disponibile all'indirizzo Normativa UE in materia di diritto d'autore per le persone non vedenti e con disabilità visive – valutazione della direttiva e del regolamento Marrakech (europa.eu).
([45]) Colloquio del gruppo incaricato dello studio con il Forum europeo delle disabilità, il Consiglio degli scrittori europei, la Federazione tedesca delle persone non vedenti e ipovedenti, la Biblioteca dell'accessibilità Celia ed Eureka Leuven

condividono la lingua di tali gruppi. È anche ipotizzabile che il quadro abbia contribuito a diffondere, in particolare tra gli editori, la consapevolezza in merito ai problemi cui devono far fronte le persone con disabilità([46]).

IV. EFFICIENZA

L'analisi dell'efficienza nel contesto della valutazione lamenta seri limiti, a causa dell'assenza di dati sufficienti per quantificare l'impatto dell'applicazione delle norme di Marrakech. Gran parte dei dati quantitativi raccolti contiene scarsi dettagli sul bilancio delle entità autorizzate e sulle loro dotazioni, oppure riguarda soltanto una specifica entità autorizzata. La valutazione pertanto si basa soprattutto sull'esame di dati qualitativi.

Anche prima dell'adozione della direttiva e del regolamento Marrakech, il diritto dell'UE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva InfoSoc, offriva agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto d'autore a favore di portatori di handicap. Gli Stati membri si sono avvalsi di questa facoltà per applicare l'eccezione o la limitazione nelle rispettive legislazioni nazionali, ma le variazioni in termini di ambito di applicazione a livello nazionale hanno comportato oneri per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile([47]). Il quadro di Marrakech ha attenuato tali differenze e ha consolidato la certezza giuridica precisando la gamma dei beneficiari interessati, nonché l'ambito di applicazione degli atti rilevanti per il diritto d'autore che si potrebbero attuare. Come si è illustrato nella sezione precedente, ne sono derivati un aumento del numero di beneficiari interessati e scambi transfrontalieri più agevoli. Le persone con disabilità beneficiano pertanto di un migliore accesso a copie in formato accessibile, e le entità autorizzate possono erogare servizi a una base di utenti più ampia oltre a partecipare a un maggior numero di scambi transfrontalieri.

Le entità autorizzate destinano risorse alla produzione di copie in formato accessibile, ma tali costi non sono imposti loro dal quadro di Marrakech, che mira ad agevolare la loro attività di produzione e scambio di copie in formato accessibile grazie a una maggiore certezza giuridica. La maggior parte delle entità autorizzate interpellate nello studio ha riferito che l'attuazione del quadro di Marrakech non ha comportato modifiche sostanziali dei costi di produzione.

Allo stesso tempo l'armonizzazione introdotta dal quadro di Marrakech ha generato risparmi per le entità autorizzate, in quanto sarebbe più agevole ottenere copie in formato accessibile mediante scambi transfrontalieri, situazione che contribuirebbe a evitare la duplicazione delle attività. Un'entità autorizzata ha segnalato ad esempio che gli scambi transfrontalieri, all'interno e all'esterno dell'UE, hanno prodotto un risparmio di circa 133 000 EUR nell'arco

([46]) Colloqui del gruppo incaricato dello studio con il Centro tedesco per la lettura accessibile, l'Unione europea dei ciechi, il Consiglio degli scrittori europei e la Luisterpuntbibliotheek, 2023.

([47]) Commissione europea, direzione generale del Mercato interno e dei servizi, Francquen, A., Dusollier, S., Triaille, J. et al., "Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the 'Infosoc Directive')", Commissione europea, 2013, https://data.europa.eu/doi/10.2780/90141, pagg. 420-437.

di tre anni e mezzo. Grazie all'armonizzazione delle norme dell'UE è inoltre diminuita la necessità di verificare le norme nazionali in materia di diritto d'autore che si applicano nei paesi di destinazione.

Le entità autorizzate che distribuiscono, comunicano al pubblico o mettono a disposizione del pubblico copie in formato accessibile sono soggette a determinate norme del quadro. Tali norme si limitano a impedire la distribuzione non autorizzata di copie in formato accessibile e a consentire ai beneficiari, ai titolari dei diritti e ad altre entità autorizzate di ricevere informazioni pertinenti. A questo riguardo le entità autorizzate fanno ricorso a una varietà di prassi([48]), ma non esistono dati precisi per quantificare le risorse utilizzate a tal fine. Allo stesso tempo il quadro non impone alle entità autorizzate obblighi che potrebbero ostacolare la produzione di copie in formato accessibile ed essere considerati un onere. Ad esempio il quadro impedisce di obbligare le entità autorizzate a verificare preventivamente la disponibilità commerciale di opere in formati accessibili. Il quadro inoltre non prevede una procedura di autorizzazione specifica, e chiarisce a tale riguardo che i requisiti di autorizzazione o riconoscimento, ad esempio in relazione alla prestazione di servizi di natura generale ai beneficiari, non dovrebbero impedire alle entità autorizzate di svolgere le attività consentite a norma degli strumenti Marrakech.

Il quadro non tratta le questioni relative al finanziamento delle entità autorizzate. Nella maggior parte degli Stati membri i bilanci delle entità autorizzate sono finanziati in varia misura con fondi pubblici. In alcuni casi è anche possibile che i beneficiari contribuiscano ai fondi delle entità autorizzate mediante donazioni. Generalmente le autorità nazionali sostengono i costi connessi all'applicazione delle norme, benché il quadro non preveda obblighi di monitoraggio specifici.

Sebbene le informazioni disponibili non consentano di trarre conclusioni definitive basate su dati quantitativi, la valutazione non ha individuato oneri superflui introdotti dal quadro, né sembra necessario alcun lavoro di semplificazione e razionalizzazione. La direttiva e il regolamento Marrakech non impongono una procedura di autorizzazione specifica alle entità autorizzate, impediscono controlli preventivi sulla disponibilità commerciale e non prevedono per le entità autorizzate obblighi di segnalazione alle autorità nazionali. Gli Stati membri devono soltanto comunicare alla Commissione le informazioni loro trasmesse volontariamente in merito ai dati di contatto delle entità autorizzate che effettuano scambi transfrontalieri. I requisiti amministrativi si limitano a quanto necessario per garantire la disponibilità di copie in formato accessibile, impedire gli usi non autorizzati e favorire la trasparenza. L'intervento, che migliora la disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari, generando nel contempo risparmi grazie a una maggiore certezza giuridica, consegue i suoi obiettivi in modo efficiente.

Impatto sull'efficienza dei sistemi di indennizzo

([48]) Allegato IV dello studio.

Per quanto riguarda i titolari dei diritti, si prevedeva che le norme avrebbero avuto un impatto limitato sul diritto d'autore quale diritto di proprietà (riconosciuto dall'articolo 17 della Carta), poiché la direttiva Marrakech si limita ad armonizzare pienamente le eccezioni o limitazioni divergenti al diritto d'autore già esistenti a livello nazionale prima dell'adozione della direttiva Marrakech e ad agevolare lo scambio transfrontaliero di formati accessibili([49]). Alcune variazioni negli impatti rispetto al periodo precedente al trattato di Marrakech potrebbero dipendere dalla maggiore disponibilità di copie in formato accessibile, nonché dall'aumento del numero di beneficiari (come specificato nella sezione sull'efficacia). La direttiva Marrakech riconosce la possibilità di mantenere o introdurre sistemi di indennizzo, e al contempo precisa che nello stabilire il livello di indennizzo dovrebbero essere tenuti in debito conto il carattere non lucrativo delle attività di entità autorizzate, gli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dalla direttiva, gli interessi dei beneficiari dell'eccezione, l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti e la necessità di garantire la diffusione transfrontaliera delle copie in formato accessibile. Si deve tenere conto anche delle peculiarità di ciascun caso, derivanti dalla realizzazione di una particolare copia in formato accessibile. Quando il danno a carico di un titolare dei diritti è minimo, non dovrebbe sussistere alcun obbligo di pagamento dell'indennizzo. Negli Stati membri che dispongono di sistemi di indennizzo, i costi sono sostenuti da entità autorizzate in relazione al pagamento dell'indennizzo, compresi il calcolo e la distribuzione dei diritti da parte delle entità autorizzate. Poiché alcuni sistemi nazionali di indennizzo sono stati introdotti già prima dell'adozione del quadro di Marrakech o hanno sostituito altri obblighi, i relativi costi non sono generalmente nuovi.

Secondo le informazioni raccolte per lo studio, l'indennizzo complessivo versato può differire notevolmente tra gli Stati membri: il costo può variare da 27 000 EUR in Germania a 159 000 EUR in Finlandia, un milione di EUR in Svezia e 1,7 milioni di EUR in Danimarca. L'impatto associato dai portatori di interessi ai sistemi di indennizzo sembra variare a seconda della concezione e del modello di finanziamento dei sistemi di indennizzo nazionali. Come illustrato nella sezione sull'efficacia, anche se l'indennizzo complessivo versato annualmente potrebbe essere modesto i portatori di interessi possono giudicarne cospicuo l'impatto, qualora il bilancio delle entità autorizzate non sia considerato sufficientemente elevato (soprattutto se le entità autorizzate si basano su donazioni per il proprio finanziamento).

Oltre ai finanziamenti disponibili per le entità autorizzate, i costi amministrativi connessi, ad esempio, al calcolo e al pagamento dei sistemi di indennizzo sembrano variano a seconda della digitalizzazione e dell'automazione del trattamento dei dati; non sono però disponibili dati precisi per determinare tali costi.

([49]) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD), pag. 6;
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, COM(2016) 0279 final, 2016/595 (COD), pag. 5.

Fattori che contribuiscono all'efficiente attuazione della direttiva Marrakech

A seconda del particolare contesto istituzionale e di mercato negli Stati membri, determinati fattori possono contribuire all'efficiente attuazione della direttiva Marrakech.

In particolare la centralizzazione o una maggiore cooperazione tra le entità autorizzate possono favorire le economie di scala e l'accesso dei beneficiari. Oltre all'iniziativa ABC OMPI sono state sviluppate ulteriori iniziative di cooperazione a livello nazionale, che collegano le entità autorizzate operanti in tale territorio o le entità autorizzate presenti nella stessa area linguistica (ad esempio tra entità autorizzate in Austria, Germania e Svizzera), oppure collegano entità autorizzate per progetti specifici (ad esempio la cooperazione tra entità autorizzate nei paesi nordici allo scopo di coordinare la produzione e condividere i costi per fornire copie nella lingua di una minoranza etnica).

Anche forme di cooperazione tra entità autorizzate ed editori, ad esempio nella produzione di copie in formato accessibile o nella condivisione di informazioni e titoli, possono rivelarsi efficienti in termini di costi ed evitare duplicazioni.

Alcune entità autorizzate agevolano l'accesso dei beneficiari ai titoli disponibili mediante cataloghi online. D'altra parte non tutti i beneficiari dispongono delle conoscenze o dell'accesso alla tecnologia necessari per accedere tramite un catalogo online. Per agevolare l'accesso sembrano altresì opportune varie prassi volte a rispondere alle diverse esigenze dei beneficiari e a offrire loro il sostegno necessario (ad esempio la collaborazione con le reti di biblioteche, l'offerta di strumenti di contatto alternativi, la formazione).

Il livello di digitalizzazione delle entità autorizzate e l'interoperabilità dei formati da esse utilizzati possono contribuire a ridurre al minimo i costi amministrativi e operativi, agevolare ulteriormente gli scambi transfrontalieri e ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati al lavoro di conversione (in particolare negli scambi con paesi terzi).

L'obbligo (imposto alle entità autorizzate dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva) di prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione al pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile dovrebbe essere pienamente rispettato, garantendo nel contempo che esso non crei ostacoli all'accesso dei beneficiari. Sebbene non siano disponibili informazioni precise che consentano di valutare l'impatto dei metodi impiegati dalle entità autorizzate per impedire la diffusione non autorizzata delle copie in formato accessibile, i colloqui con i portatori di interessi suggeriscono che la protezione mediante password e l'autenticazione a due fattori riducono l'accessibilità per i beneficiari e sono evitate dalle entità autorizzate. D'altro canto la filigrana sembra offrire un soddisfacente rapporto costi-benefici per impedire la diffusione non autorizzata di copie scaricabili in formati non specializzati. Più in generale le misure adottate per impedire gli usi non autorizzati hanno un peso ancora maggiore quando le copie fornite dalle entità autorizzate sono di alta qualità e in formati (libri elettronici, audiolibri) di cui in teoria può beneficiare il grande pubblico.

V. COERENZA

La direttiva e il regolamento Marrakech contribuiscono a migliorare l'accesso alle opere culturali, al materiale didattico e alle informazioni per le persone con disabilità, in linea con l'obiettivo dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). L'attuazione del trattato di Marrakech nel diritto dell'UE è stata raccomandata nelle osservazioni formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito alla relazione iniziale dell'Unione europea, in relazione all'articolo 30 della convenzione([50]).

La direttiva e il regolamento Marrakech sono altresì coerenti con gli obiettivi e l'ambito di applicazione personale e materiale del trattato di Marrakech.

A livello di Unione europea la direttiva e il regolamento Marrakech sono coerenti con gli altri strumenti della legislazione dell'UE in materia di diritto d'autore, in particolare con la direttiva 2001/29 che consente agli Stati membri di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni per disabilità o tipi di opere diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Marrakech([51]).

Gli strumenti Marrakech sono inoltre coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a norma della quale è vietata qualsiasi forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulla disabilità, e il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è riconosciuto e rispettato dall'Unione.

Gli strumenti Marrakech sono coerenti con altri atti legislativi dell'UE che trattano della disabilità nell'ambiente digitale, come la direttiva sull'accessibilità del web([52]), la direttiva sui servizi di media audiovisivi([53]) e l'atto europeo sull'accessibilità([54]). Le prime due direttive riguardano settori diversi dalle opere scritte contemplate dal quadro di Marrakech (vale a dire, rispettivamente, i siti web del settore pubblico e i servizi di media audiovisivi) e affrontano l'accessibilità di tali servizi con strumenti giuridici diversi dalla legislazione sul diritto d'autore.

L'atto europeo sull'accessibilità intende migliorare il funzionamento del mercato interno per i prodotti e i servizi accessibili, introducendo norme comuni in materia di accessibilità ed eliminando in tal modo gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità delle norme vigenti negli Stati

([50]) https://digitallibrary.un.org/record/812354?ln=en&v=pdf.

([51]) L'articolo 8 della direttiva Marrakech modifica l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva InfoSoc al fine di stabilire che quest'ultima si applica "fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio".

([52]) Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

([53]) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

([54]) Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

membri. Gli Stati membri devono provvedere affinché gli operatori economici immettano sul mercato solo i prodotti e forniscano solo i servizi che siano conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'atto in questione. Ciò riguarda, tra l'altro, i libri elettronici (e-book) e i software dedicati, nonché i lettori di libri elettronici (e-reader). Le misure, che si applicano a decorrere dal 28 giugno 2025, non modificano le norme sul diritto d'autore della direttiva e del regolamento Marrakech. Entrambe le misure si applicano in parallelo, l'atto europeo sull'accessibilità garantisce una maggiore disponibilità di libri elettronici accessibili, mentre gli strumenti Marrakech continuerebbero a consentire ai beneficiari e alle entità autorizzate di adattare le opere scritte pubblicate in formati accessibili per le persone con disabilità visiva e di lettura o con difficoltà nella lettura di testi a stampa. Sia i rappresentanti dei titolari dei diritti che le entità autorizzate hanno sottolineato l'importanza delle sinergie e della cooperazione per un'agevole attuazione dell'atto europeo sull'accessibilità e per garantire la complementarità tra questi provvedimenti legislativi.

Secondo i rappresentanti dei titolari dei diritti, l'attuazione dell'atto europeo sull'accessibilità renderebbe ancor più necessario garantire che le norme di Marrakech non interferiscano con il normale sfruttamento dell'opera.

Come si illustra però al considerando 14, un obbligo esplicito di verificare la disponibilità commerciale potrebbe influire sulla certezza giuridica per le entità autorizzate. Inoltre i libri elettronici accessibili prodotti dal mercato nell'ambito dell'atto europeo sull'accessibilità non rispondono necessariamente alle varie esigenze specifiche dei beneficiari contemplate dalla direttiva Marrakech. È probabile([55]) che le entità autorizzate si adeguino agli aspetti pratici del nuovo contesto e orientino le proprie risorse in modo da rispondere alle esigenze non soddisfatte dal mercato([56]).

Gli strumenti Marrakech sembrano inoltre coerenti a livello interno, giacché le loro disposizioni sono conformi all'obiettivo principale di accrescere la disponibilità di opere in copie di formati accessibili, salvaguardando nel contempo l'equilibrio di diritti e interessi tra titolari dei diritti e utenti.

Per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, tema già analizzato nelle sezioni precedenti, si introducono determinati obblighi per le entità autorizzate al fine di impedire l'uso non autorizzato. I titolari dei diritti preferirebbero un controllo più rigoroso da parte delle autorità nazionali sul modo in cui le entità autorizzate adempiono i loro obblighi, in particolare per impedire la diffusione non autorizzata. Alcuni titolari dei diritti sostengono inoltre che la disponibilità di informazioni complete sulle entità autorizzate operanti in uno Stato membro potrebbe agevolare ulteriormente la cooperazione (ad esempio la condivisione di file da parte dei titolari dei diritti). Allo stesso tempo i beneficiari hanno segnalato che i requisiti introdotti

([55]) Ad esempio un'entità autorizzata ha comunicato che probabilmente si dedicherà alle persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa che presentano problemi di capacità cognitive (cfr. lo studio, pag. 96).

([56]) Per una riflessione più approfondita sull'impatto dell'atto europeo sull'accessibilità cfr. anche la sezione VII (pertinenza).

in alcuni Stati membri per l'inserimento delle entità autorizzate in un elenco approvato contrastano con il trattato di Marrakech([57]).

Come specificato nella sezione introduttiva, la direttiva osta all'introduzione di condizioni per l'avvio di attività nell'ambito del quadro, tuttavia prevede che tali attività possano essere svolte non solo dai beneficiari, ma anche da entità autorizzate limitate a categorie specifiche (quali definite all'articolo 2, punto 4)). La direttiva chiarisce che le procedure nazionali di autorizzazione o riconoscimento, applicabili ad esempio alla prestazione di servizi di natura generale ai beneficiari, non dovrebbero impedire alle entità autorizzate di svolgere attività nell'ambito del quadro. Dalla valutazione è emerso che i sistemi introdotti a livello nazionale variano; alcuni Stati membri richiedono qualche forma di notifica, che di solito consiste nell'indicare all'autorità competente il nome, lo status giuridico, i dati di contatto e le informazioni sulle attività pertinenti dell'entità autorizzata. I dati non erano tuttavia disponibili per tutti gli Stati membri. Il quadro incoraggia inoltre la notifica volontaria alle autorità nazionali dei dati di contatto delle entità autorizzate che effettuano scambi transfrontalieri, il che può contribuire a migliorare la trasparenza.

Nel complesso gli strumenti Marrakech attuano gli obblighi internazionali dell'UE ai sensi del trattato di Marrakech e sono coerenti con l'*acquis* dell'UE (in particolare con il quadro dell'UE sul diritto d'autore e con le politiche dell'UE in materia di disabilità) oltre che a livello interno, in termini di obiettivi e disposizioni fondamentali. Nel contesto della legislazione dell'UE citata, gli strumenti Marrakech costituiscono uno dei mezzi per migliorare l'accessibilità del materiale stampato. In ultima analisi l'accesso all'informazione, all'istruzione e alla cultura per le persone con disabilità è influenzato dall'effetto combinato di tutti gli strumenti legislativi dell'UE sull'accessibilità.

VI. VALORE AGGIUNTO DELL'UE

La CGUE ha concluso che l'UE aveva competenza esclusiva a concludere il trattato di Marrakech; pertanto l'introduzione di norme a livello dell'UE era necessaria per adempiere gli obblighi internazionali derivanti per l'UE dall'adozione del trattato.

Prima della conclusione del trattato di Marrakech, sebbene tutti gli Stati membri avessero applicato eccezioni o limitazioni al diritto d'autore a favore delle persone con disabilità visive, vi erano divergenze nell'ambito di applicazione dell'eccezione([58]), circostanza che a sua volta ha influito sullo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile([59]).

([57]) Cfr. gli input all'invito a presentare contributi offerti dal Forum europeo delle disabilità e dall'Unione europea dei ciechi, disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13615-Diritto-dautore-dellUE-per-le-persone-non-vedenti-e-ipovedenti-valutazione-della-direttiva-e-del-regolamento-di-Marrakech/F3414879_it.

([58]) "Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the 'InfoSoc Directive')", 2013, pag. 428, disponibile all'indirizzo https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9ebb5084-ea89-4b3e-bda2-33816f11425b.

([59]) Idem, pag. 437

L'assenza di un intervento dell'UE per l'adozione della direttiva e del regolamento Marrakech avrebbe comportato il mantenimento di tale status quo.

L'adozione della direttiva e del regolamento Marrakech, oltre ad essere necessaria per adempiere gli obblighi internazionali dell'UE, ha armonizzato l'ambito di applicazione dell'eccezione al diritto d'autore e ha agevolato gli scambi transfrontalieri sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi parti del trattato di Marrakech. A sua volta l'agevolazione degli scambi transfrontalieri si è tradotta in economie di scala([60]).

Non sarebbe stato possibile conseguire l'effetto transfrontaliero in modo altrettanto efficiente per mezzo di misure a livello nazionale. L'intervento dell'UE si è rivelato utile soprattutto per i beneficiari e le entità autorizzate, giacché ha consolidato la certezza giuridica riducendo la duplicazione degli sforzi, accrescendo l'efficienza complessiva e migliorando la disponibilità di copie in formati accessibili.

VII. PERTINENZA

La pertinenza degli strumenti Marrakech è stata valutata tenendo conto degli sviluppi del mercato, delle politiche e delle tecnologie.

Nel periodo di riferimento l'offerta commerciale di opere concepite per essere accessibili è rimasta insufficiente. Allo stesso tempo si è registrato un aumento dei formati digitali, come i libri elettronici e gli audiolibri destinati al grande pubblico, che indirettamente possono anche rispondere a determinate esigenze dei beneficiari. I beneficiari segnalano però che l'accessibilità di tali formati non è sempre sufficiente, ad esempio perché la navigazione nei contenuti non è accessibile oppure per l'impossibilità di accedere alle opere mediante le piattaforme commerciali, o ancora perché le opere sono probabilmente più accessibili per alcune categorie di beneficiari (ad esempio le persone ipovedenti) piuttosto che per altre (ad esempio gli utenti non vedenti).

L'atto europeo sull'accessibilità dovrebbe avere un'incidenza importante sulla messa a disposizione di libri elettronici in formato accessibile. I libri elettronici forniti sul mercato a partire dal giugno 2025 saranno accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità dell'atto europeo sull'accessibilità per favorire l'accesso delle persone con disabilità. È importante sottolineare che le microimprese che prestano servizi sono esentate dall'obbligo di rispettare i requisiti di accessibilità della direttiva. Gli Stati membri sono però tenuti a fornire orientamenti e strumenti alle microimprese per agevolare l'applicazione delle misure nazionali di recepimento dell'atto europeo sull'accessibilità. L'atto europeo sull'accessibilità contiene inoltre alcune garanzie che consentono agli operatori economici di applicare i requisiti di accessibilità, nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato né richiedono una modifica significativa di un prodotto o di un servizio, tale da comportare la modifica sostanziale della sua natura stessa.

([60]) Cfr. l'analisi contenuta nella sezione IV sull'efficienza.

Come indicato anche nello studio([61]), l'atto europeo sull'accessibilità non mette in discussione la pertinenza dell'eccezione al diritto d'autore prevista dalla direttiva Marrakech. Formati diversi dai libri elettronici – che sono contemplati dall'atto europeo sull'accessibilità – potrebbero essere più adatti a disabilità differenti (ad esempio alcune persone potrebbero non disporre delle competenze o delle applicazioni necessarie per utilizzare i libri elettronici, e trovarsi più a proprio agio con il Braille o la stampa a grandi caratteri). Anche per coloro che utilizzano i libri elettronici il formato particolare dei libri elettronici accessibili, disponibili sul mercato, potrebbe non essere appropriato per tutte le difficoltà nella lettura di testi a stampa. È possibile che gli obblighi previsti dall'atto europeo sull'accessibilità non si traducano nella piena disponibilità di tutti i titoli concepiti in funzione di un formato accessibile, in particolare quando gli editori si qualificano come microimprese; ne consegue un'offerta carente di libri concepiti per essere accessibili. Secondo i titolari dei diritti interpellati nell'ambito dello studio, per rendere accessibili i fumetti potrebbero rendersi necessarie modifiche sostanziali. Più in generale essi hanno sostenuto che i costi elevati necessari per rendere accessibile un'opera (ad esempio qualora essa contenga un gran numero di grafici o diagrammi), unitamente alle scarse vendite previste, potrebbero giustificare l'affermazione secondo la quale gli oneri sarebbero sproporzionati([62]).

Grazie all'atto europeo sull'accessibilità un maggior numero di libri elettronici accessibili sarà fornito direttamente dal mercato, e ciò costituisce uno sviluppo molto positivo, che tuttavia non soddisferà del tutto le esigenze delle persone con disabilità per quanto riguarda le opere previste dagli strumenti Marrakech in formati accessibili. D'altra parte in tal modo potrebbero liberarsi risorse in modo da consentire alle entità autorizzate di concentrarsi sulla produzione più specializzata di copie in formato accessibile([63]).

A seguito dell'adozione degli strumenti Marrakech, le tecnologie e i software sono diventati infine più ampiamente disponibili: favoriscono l'accessibilità delle opere stampate oltre a una maggiore disponibilità di formati accessibili, passando da formati analogici a formati digitali e dalla distribuzione fisica all'accesso online([64]). La tecnologia può promuovere e rendere più efficiente la produzione di opere concepite per essere accessibili, compresi i libri elettronici e le copie in formato accessibile; può inoltre offrire ai beneficiari strumenti migliori per accedere alle opere a stampa.

Permangono problemi concernenti l'uso di tali tecnologie, dagli ostacoli che impediscono di accedere alla tecnologia (ad esempio costi, interoperabilità, know-how) fino ai limiti della

([61]) Studio, pag. 56.
([62]) In tal caso i titolari dei diritti dovrebbero applicare i requisiti di accessibilità nella misura in cui non comportino un onere sproporzionato o una modifica sostanziale.
([63]) Cfr. la risposta all'invito a presentare contributi inviata dal Daisy Consortium, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13615-EU-copyright-law-for-blind-and-visually-impaired-people-evaluation-of-the-Marrakesh-Directive-and-Regulation/feedback_it?p_id=16887.
([64]) Studio, pagg. 57 e 59.

tecnologia stessa (complessità dell'adattamento delle opere contenenti immagini o formule matematiche o grafici, qualità insufficiente della sintesi vocale del testo)([65]).

Nel complesso, nonostante le limitazioni, lo sviluppo tecnologico agevola e rende più efficiente la produzione di opere accessibili da parte degli editori e delle entità autorizzate; offre inoltre ai beneficiari ulteriori strumenti per accedere alle opere stampate. Le nuove tecnologie non rendono però superflui gli strumenti Marrakech che, come indica lo studio, rimangono un prerequisito per trarre vantaggio dallo sviluppo tecnologico([66]).

VIII. CONCLUSIONI E INSEGNAMENTI TRATTI

Dalla valutazione è emerso che la direttiva e il regolamento Marrakech hanno un **valore aggiunto dell'UE**. La loro adozione è stata essenziale per adempiere gli obblighi internazionali dell'UE in quanto firmataria del trattato di Marrakech, oltre che per armonizzare le eccezioni al diritto d'autore per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa, in modo da risolvere le divergenze esistenti nell'ambito di applicazione delle eccezioni e limitazioni nazionali e agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile. In assenza di un intervento dell'UE gli Stati membri non avrebbero potuto ottenere lo stesso effetto. Il quadro ha offerto un valore aggiunto, in particolare per i beneficiari e le entità autorizzate, consolidando la certezza giuridica, soprattutto per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile.

La direttiva e il regolamento Marrakech si sono dimostrati nel complesso **efficaci** nell'incrementare la disponibilità di copie in formato accessibile, come dimostrano i dati qualitativi raccolti per la valutazione nonché i dati del campione, dai quali risulta che nel periodo di riferimento il numero di tali copie è aumentato e un maggior numero di beneficiari è diventato utente dei servizi delle entità autorizzate. L'introduzione delle norme di Marrakech ha assolto una funzione positiva, offrendo la possibilità di scambi all'interno dell'UE e con i paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech.

A causa dei limiti presentati dai dati, non è stato possibile trarre conclusioni in merito ai possibili impatti quantitativi dei sistemi di indennizzo, consentiti dalla direttiva e messi in atto in alcuni Stati membri, sulla produzione o lo scambio di copie in formato accessibile. I dati qualitativi sembrano indicare che l'impatto percepito dei sistemi di indennizzo sulla disponibilità di copie in formato accessibile differisca tra gli Stati membri in cui tali sistemi sono introdotti, a seconda dell'ambito di applicazione del sistema e delle fonti di finanziamento (ad esempio della misura in cui le donazioni contribuiscono al bilancio dell'entità autorizzata).

([65]) Studio, pag. 59.
([66]) Studio, pag. 60.

La valutazione non ha rivelato possibili effetti indesiderati derivanti dall'attuazione degli strumenti Marrakech, in particolare per quanto riguarda l'impatto sulla disponibilità commerciale di opere in formato accessibile.

Sebbene le informazioni disponibili non consentano di trarre conclusioni definitive basate su dati quantitativi, la valutazione non ha individuato oneri superflui introdotti dal quadro, né sembra necessario alcun lavoro di semplificazione e razionalizzazione. Nel contesto delle vigenti eccezioni al diritto d'autore, la maggiore certezza giuridica ottenuta grazie all'armonizzazione a livello di Unione europea ha agevolato lo scambio transfrontaliero e ha contribuito a prevenire la duplicazione delle attività nella produzione di copie in formato accessibile, con conseguenti risparmi per le entità autorizzate. Il quadro non impone alle entità autorizzate obblighi che potrebbero ostacolare la produzione di copie in formato accessibile ed essere considerati un onere. Nel complesso sembra che le norme si siano dimostrate efficienti nel migliorare l'accesso dei beneficiari alle copie in formato accessibile.

Negli Stati membri in cui sono introdotti, l'impatto dei sistemi di indennizzo sull'efficienza sembra dipendere dai finanziamenti a disposizione delle entità autorizzate (e in particolare se i beneficiari contribuiscono mediante donazioni ai fondi complessivi delle entità autorizzate), nonché dal livello di digitalizzazione delle entità autorizzate.

Alcuni fattori che vanno oltre il quadro di Marrakech possono contribuire alla sua efficienza. Vi possono rientrare diverse iniziative che consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra entità autorizzate, nonché tra entità autorizzate ed editori, il livello di digitalizzazione che si riscontra presso le entità autorizzate e infine l'offerta di un sostegno personalizzato ai beneficiari per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulle opere disponibili.

Dalla valutazione è emerso che le disposizioni di Marrakech sono coerenti a livello interno, poiché sono adatte a conseguire l'obiettivo principale di accrescere la disponibilità di copie di opere in formato accessibile, salvaguardando nel contempo un corretto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti Gli strumenti Marrakech sono inoltre **coerenti** con l'*acquis* internazionale e dell'UE. In particolare sono complementari all'atto europeo sull'accessibilità, in base al quale un'ampia gamma di prodotti e servizi di uso quotidiano, compresi i libri elettronici, deve essere accessibile alle persone con disabilità.

L'approccio adottato dalle norme di Marrakech per evitare di imporre obblighi eccessivi alle entità autorizzate (ad esempio la verifica della disponibilità commerciale di formati accessibili per le opere che intendono adattare) rimane un obiettivo valido anche nel contesto dell'attuazione dell'atto europeo sull'accessibilità, al fine di evitare un impatto negativo sulla disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari. Al contempo una cooperazione volontaria più intensa fra i titolari dei diritti e le entità autorizzate dovrebbe agevolare l'interazione con l'atto europeo sull'accessibilità, in modo da garantire che le entità autorizzate orientino le proprie risorse per rispondere meglio alle esigenze non soddisfatte.

Dalla valutazione è emerso che gli strumenti Marrakech rimangono **pertinenti** alla luce degli sviluppi del mercato, delle politiche e delle tecnologie. In particolare l'atto europeo sull'accessibilità dovrebbe ampliare il mercato commerciale dei libri elettronici accessibili, tuttavia non risponde alle esigenze delle persone con disabilità contemplate dalla direttiva Marrakech per quanto riguarda l'accessibilità dei libri e dei materiali stampati. Auspicabilmente grazie all'atto europeo sull'accessibilità potrebbero liberarsi risorse in modo da consentire alle entità autorizzate di concentrarsi sulla produzione più specializzata di copie in formato accessibile.

I risultati della valutazione non giustificano l'introduzione di modifiche in questa fase.

Insegnamenti tratti

Nel complesso i risultati della direttiva e del regolamento Marrakech hanno soddisfatto le aspettative: nel variegato contesto delle vigenti eccezioni nazionali al diritto d'autore a favore delle persone con disabilità, gli strumenti dell'UE hanno migliorato la certezza giuridica precisando gli usi e i beneficiari interessati dalle norme dell'Unione europea in materia di diritto d'autore. In tal modo si è contribuito a migliorare l'accesso alle copie in formato accessibile, salvaguardando nel contempo l'equilibrio di diritti e interessi. Allo stesso tempo l'impatto delle misure attuate negli Stati membri può variare a causa di fattori diversi, in particolare finanziamenti o risorse, nonché dell'accesso alla tecnologia, della consapevolezza e dei livelli di cooperazione. Benché non siano disponibili dati completi per valutare l'impatto di questi fattori, dalla valutazione si possono trarre in primo luogo gli insegnamenti seguenti:

- la carenza di finanziamenti o di altre risorse (risorse umane, know-how, tecnologia) per le entità autorizzate è considerata il più grave ostacolo alla fornitura di un maggior numero di copie in formato accessibile**.** Un livello di finanziamento stabile e adeguato per le entità autorizzate a livello nazionale sembra rilevante per l'efficacia e l'efficienza delle misure**,** anche nei casi in cui siano introdotti sistemi di indennizzo;
- il livello di digitalizzazione e di maturità tecnologica tra le entità autorizzate può rendere più efficienti la creazione e lo scambio di copie in formato accessibile, nonché l'accesso a tali copie;
- è probabile che le prassi volte a diffondere ulteriormente la conoscenza dei servizi offerti dalle entità autorizzate, unite a un sostegno mirato ai beneficiari per localizzare i titoli offerti e accedervi, migliorino ulteriormente l'efficacia del quadro;
- le misure messe in atto dalle entità autorizzate per impedire l'uso non autorizzato sono importanti per prevenire danni ai titolari dei diritti, a maggior ragione quando le copie fornite dalle entità autorizzate sono in formati (libri elettronici e audiolibri) di cui può beneficiare il grande pubblico. Per impedire l'uso non autorizzato si possono impiegare vari metodi, tra cui la filigrana;
- i sistemi di monitoraggio variano da uno Stato membro all'altro, ma sembra che non tutte le autorità nazionali dispongano di tali sistemi; in un caso l'autorità nazionale

non è neppure a conoscenza delle entità autorizzate nel paese. Le entità autorizzate ai sensi della direttiva sono limitate alle categorie specifiche di cui all'articolo 2, punto 4). Anche la notifica volontaria da parte delle entità autorizzate alle rispettive autorità nazionali, incoraggiata dalla direttiva per le entità che effettuano scambi transfrontalieri, può contribuire ad accrescere la trasparenza per tutte le parti interessate e dovrebbe essere applicata più ampiamente;

– le iniziative a sostegno della cooperazione tra entità autorizzate sembrano importanti per attenuare la duplicazione degli sforzi tra le organizzazioni e migliorare la trasparenza e l'accesso per i beneficiari;

– infine la cooperazione tra entità autorizzate ed editori potrebbe essere utile per incrementare le sinergie. Le forme di cooperazione di questo tipo già in atto (ad esempio la disponibilità di piattaforme o incentivi per gli editori a fornire alle entità autorizzate una copia in formato digitale, in modo da ridurre al minimo il rischio di duplicazione del lavoro, la condivisione dei costi di produzione di taluni formati per migliorare l'efficienza e consentire l'accesso attraverso vari canali) acquisiranno probabilmente un'importanza ancora maggiore nel contesto dell'applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità, e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate.